



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 15

DATA PUBBLICAZIONE 3/9/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

1. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/09/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE 10 - 1 Giornata - A		
DRUENTINA	- CAFASSE BALANGERO	Del GS

2. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita, Nicola Princi e Cristina Massaccesi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 03 Settembre 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

GARE DEL 01/ 9/2024

- Gara DRUENTINA – CAFASSE BALANGERO

Il Giudice Sportivo Territoriale,
- letto il reclamo presentato da parte della Società U.S.D. CAFASSE BALANGERO avverso la regolarità della gara disputata in data 1/09/2024 contro la società A.S.D. DRUENTINA, valida per la Coppa Italia Dilettanti categoria Promozione, Girone 10, s.s. 2024/2025, con il quale la Società

reclamante lamenta l'irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari, con la maglia n. 7, del calciatore Simone ZULLO, il quale sarebbe stato in costanza di squalifica, avendo scontato solo una delle due giornate inflitte a suo carico con il C.U. del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta n. 27 del 19/10/2023, squalifica relativa alla competizione di Coppa Regione Piemonte e Valle d'Aosta, Prima Categoria, alla quale il Sig. Zullo aveva preso parte nella passata stagione vestendo la divisa della Torinese 1894 ASD;

- osservato che il predetto ricorso ed il relativo preannuncio sono stati depositati con unica PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 2/09/2024, alle ore 10:42 (e quindi nel rispetto dei termini abbreviati di cui al C.U. LND n. 85 del 31/07/2024) e contestualmente trasmessi, sempre a mezzo PEC, alla Società avversaria, che non ha depositato controdeduzioni;

- esaminati il referto di gara nonché la distinta giocatori della A.S.D. DRUENTINA per la gara in oggetto, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo del suddetto giocatore, e verificato altresì che lo stesso si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla reclamante, avendo scontato un solo turno di squalifica nella competizione di Coppa regionale della scorsa stagione;

- visto il combinato disposto di cui agli artt. 19, 21 e 137 C.G.S. e richiamati, sul punto, la decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello n. 0105 del 17/05/2023, in relazione alla prevalenza del principio di effettività della sanzione rispetto a quello di omogeneità della stessa, nonché il parere interpretativo espresso nella riunione del 18/12/2003 dalla Corte Federale in merito al dispositivo dell'art. 17 dell'allora vigente Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui "in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia/Regione inflitte a giocatori che nella successiva stagione militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia"

- ritenuto, pertanto, che la squalifica irrogata nella passata stagione sportiva da questo Giudice Sportivo a carico del Sig. Zullo nell'ambito della competizione di Coppa Piemonte, non integralmente scontata, debba trovare esecuzione - per la restante gara - nella competizione di Coppa Italia Promozione ed Eccellenza alla quale partecipa l'attuale Società di appartenenza del giocatore, e che quindi il reclamo della Società U.S.D. CAFASSE BALALNGERO sia fondato;

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società U.S.D. CAFASSE BALANGERO, assegnando gara persa alla Società A.S.D. DRUENTINA, ed omologando il seguente risultato:

A.S.D. DRUENTINA - U.S.D. CAFASSE BALANGERO 0-3;

- di comminare l'ammenda di Euro 150,00 alla A.S.D. DRUENTINA;

- di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Roberto ZULLO, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino all' 1/11/2024;

- di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore Simone ZULLO, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;

- di non disporre l'addebito della tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento dello stesso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GENTILE STEFANO
CORONA STEFANO

(DRUENTINA)
(CAFASSE BALANGERO)

FIOCCARDI TOMMASO

(CAFASSE BALANGERO)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 17 Settembre 2024

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 03 Settembre 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)